



Città di Alife
(Provincia di Caserta)

ORDINANZA SINDACALE N. 15/2016

OGGETTO:

DIVIETO ABBANDONO RIFIUTI

Prot. n. 9382

Alife, 10-10-16

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l'articolo 178 ove si afferma che "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga";
- l'articolo 181 ove è stabilito che "la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento
- l'articolo 192 il quale prescrive:
 - 1. l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
 - 2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";
- l'articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- gli articoli 255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

x Ricevute
Alife, 10.10.2016
Ga. Ce. [Signature]

RICHIAMATO:

- che l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria;
- che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema cosiddetto "porta a porta";
- che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono da tempo ampiamente pubblicizzate, anche attraverso la diffusione di materiale informativo;
- che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
- che è stato accertato che molti rifiuti destinati alla raccolta differenziata attiva sul territorio comunale, vengono abbandonati in modo indiscriminato così da non essere più riciclabili;
- che il persistere dell'abbandono di rifiuti sul suolo determina, nel tempo, la nascita di micro-discariche abusive;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Sindaco, l'Assessore delegato e l'Amministrazione comunale tutta attenti e sensibili alle tematiche ambientali;

CONSIDERATO che:

- il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- l'abbandono di rifiuti, anche in prossimità dei cassonetti eventualmente presenti per alcune categorie di rifiuti, oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 art. 50;

ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate;
2. E' fatto divieto, nell'intero territorio comunale, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani ed al di fuori degli appositi contenitori;
3. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei.

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 euro a 620,00 euro. Se l'abbandono di

rifiuti sul suolo riguarda solo rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
- di porre a carico del soggetto che ha abbandonato i rifiuti, qualora individuato, i costi relativi alla bonifica ed al ripristino dei luoghi.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

Il personale della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito del Comune di Alife e notificata a:

- Polizia Municipale;
- Stazione dei Carabinieri di Alife;
- Prefettura di Caserta.

Dalla Residenza Municipale, li 10 OTT 2016



IL SINDACO
Dott. Salvatore Cirio

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI ALIFE
(PROVINCIA DI CASERTA)
SI CERTIFICA

che il presente foglio è stato pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune per il periodo dal 11-10-2016 al 26-10-2016

Alife li _____
Visto: IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE